



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 22 febbraio 2022

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19,

ordina:

I

L'allegato 5 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 e modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 23 febbraio 2022 alle ore 00.00².

22 febbraio 2022

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

¹ RS **818.102.2**

² Pubblicazione urgente del 22 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2.1 e 2.3

- 2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati et dalle regioni seguenti:
- Albania
 - Andorra
 - Armenia
 - Benin
 - Capo Verde
 - El Salvador
 - Georgia
 - Isole Färöer
 - Israele
 - Macedonia del Nord
 - Marocco
 - Moldova
 - Monaco
 - Montenegro
 - Panama
 - Regno Unito
 - San Marino
 - Santa Sede (Città del Vaticano)
 - Serbia
 - Thailandia
 - Turchia
 - Ucraina
 - Uruguay
- 2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
- Giordania
 - Libano
 - Tunisia